



AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI



f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie”.

Si rileva inoltre che **“con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche”.**

Con riferimento agli Ordini e ai rispettivi organi in carica all'entrata in vigore della presente legge, sono previste alcune disposizioni transitorie, quali la permanenza in carica degli stessi fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. Si prevedono, rispettivamente, ulteriori disposizioni transitorie (applicazione, per quanto compatibile, del DPR 221/1950, regolamento di esecuzione del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e dei vigenti regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti e statuti) e l'abrogazione di tutte le disposizioni transitorie del medesimo D.Lgs. C.P.S. 233/1946 (art. 20 e 22-28), fatta eccezione di quella relativa a iscrizione e pagamento di gestioni previdenziali (art. 21), a far data dall'entrata in vigore dei nuovi regolamenti e statuti.

In conclusione si rileva che l'art. 12 recante **“Esercizio abusivo di una professione”** prevede che chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 (mentre la vecchia disciplina comminava la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro). Si prevede che la condanna comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che abbia commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro, ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. L'art. 12 introduce inoltre pene specifiche (più elevate) nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto, ovvero abbia diretto l'attività delle persone che siano concorse nel reato medesimo (capoverso articolo 348, terzo comma). Tali pene consistono nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da euro 15.000 a euro 75.000.

Cordiali saluti

All. n. 1



IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582